

STATUTO

SOCRATES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGRIGENTO AG VIA UNITA'
D'ITALIA 83
Numero REA: AG - 165491
Codice fiscale: 02144590847
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-02-2009 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" Repertorio n.ro 31615	
	Raccolta n.ro 12342	
	Statuto	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di AGRIGENTO la Società	
	cooperativa denominata "SOCRATES - Società Cooperativa	
	Sociale".	
	Alla Cooperativa,per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano,in quanto compatibili,le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire,con delibera dell'Organo	
	amministrativo,sedi secondarie,succursali,agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	Art.2 (Durata)	
	La durata della cooperativa è a tempo indeterminato,salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per	
	scopo il perseguimento dell'interesse generale della	

	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale	
	dei cittadini attraverso la gestione di servizi	
	socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, di inclusione	
	sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati.	
	La cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno; l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	istituzioni pubbliche.	
	Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza	
	Cooperativa Internazionale la cooperativa, per poter curare	
	nel miglior modo gli interessi dei soci e della	
	collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi	
	possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale	
	ed internazionale.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	attraverso convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di	
	Comuni, comunità montane, Associazioni, Province, Regioni, Unità	
	Sanitarie Locali ecc.), con Enti Pubblici, parapubblici,	
	morali, di volontariato e privati. Si propone in generale di	
	operare nell'ambito dei servizi d'utilità collettiva e di	
	rilevante solidarietà sociale, dell'assistenza agli anziani e	
	ai soggetti portatori di handicap fisici, psichici,	

	sensoriali e dei relativi operatori e di tutte quelle	
	categorie di persone svantaggiate.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive	
	modificazioni e integrazioni,il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro,in forma subordinata o	
	autonoma,o in qualsiasi altra forma,consentita dalla	
	legislazione vigente,compreso il rapporto di associazione in	
	partecipazione,con cui contribuisce comunque al	
	raggiungimento dello scopo sociale.	
	Art.4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto:	
	1) la creazione di case famiglie, comunità alloggio, case	
	albergo, case protette per minori, ragazze - madri, disabili	
	psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi	
	d'assistenza familiare;	
	2) la creazione di comunità alloggio per minori che hanno	
	subito abusi di ogni genere (fisici, psichici, morali);	
	3) istituire e/o gestire servizi di ogni genere rivolti ai	
	minori che hanno subito abusi di ogni genere	
	(fisici,psichici,morali);	

	4) la creazione di centri diurni d'assistenza e d'incontro	
	per minori,ragazze - madri,disabili psichici e fisici ed	
	anziani;	
	5) la realizzazione e/o, la gestione di centri diurni;	
	6) la realizzazione di centri d'accoglienza per ospitalità	
	diurna o residenziale temporanea;	
	7) l'assistenza alle gestanti ed alle ragazze - madri	
	perseguita attraverso formule innovative rispetto i	
	tradizionali istituti di ricovero,con l'obiettivo di creare	
	un ambiente familiare,attraverso la creazione di case	
	famiglie in cui si favorisca l'elevazione morale e civile	
	delle ragazze; della prestazione anche a	
	domicilio,d'assistenza sociale,psicologica e legale alle	
	giovani gestanti ed alle loro famiglie, nel tentativo di	
	reinserimento nel nucleo familiare; della realizzazione di	
	corsi di qualificazione professionale per l'inserimento delle	
	ragazze - madri nel mondo del lavoro;	
	8) la costituzione e la gestione di equipe di aiuto	
	integrativo,socio psicopedagogia e specialistica per attività	
	scolastiche che parascolastiche sia all'interno di scuole	
	pubbliche o private che a domicilio che permettono di	
	innalzare il livello culturale didattico ai ragazzi	
	svantaggiati, portatori di handicaps e extracomunitari;	
	9) gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela	
	della persona, rivolti ad immigrati e/o extracomunitari per	

	conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni di	
	servizi;	
	10) favorire la formazione professionale di immigrati e/o	
	extracomunitari tramite appositi corsi utili ad elevare le	
	capacità lavorative degli stessi e la loro integrazione	
	sociale;	
	11) l'assistenza e la cura di immigrati e/o extracomunitari	
	volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento	
	alle leggi emanate ed emanante;	
	12) realizzazione e gestione di centri di accoglienza diurni	
	e/o notturni, centri di ascolto, sportelli informativi e di	
	orientamento per immigrati e/o extracomunitari;	
	13) la realizzazione e conduzione di centri di prima	
	accoglienza per extracomunitari;	
	14) la mediazione interculturale per le popolazioni immigrate;	
	15) esercitare l'attività di trasporto dei soggetti	
	normodotati e/o disabili in genere	
	16) la realizzazione di soggiorni vacanze	
	17) la realizzazione e/o, la gestione di soggiorni climatici	
	marini, montani e termali;	
	18) la realizzazione e/o la gestione di strutture	
	extraospedaliere, residenza sanitaria assistenziale R.S.A.,	
	per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili	
	non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti	
	continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni	

	sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;	
	19) la gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a	
	tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti,	
	ecc. per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con	
	organizzazioni di servizi;	
	20) la promozione di iniziative volte alla prevenzione del	
	disadattamento e della criminalità minorile mediante la	
	realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al	
	trattamento ed al sostegno d'adolescenti e di giovani in	
	difficoltà;	
	21) la promozione di attività di prevenzione del disagio	
	giovanile finalizzata all'apertura di un centro sociale	
	giovanile;	
	22) la costituzione e la gestione di équipe socio	
	psicopedagogica e specialistica.	
	23) l'assistenza post - penitenziaria;	
	24) la realizzazione d'iniziative che consentano il rapporto	
	organizzato nel territorio;	
	25) servizi di segretariato sociale e informagiovani;	
	26) servizi di orientamento, servizi per l'inserimento in	
	stage, tirocini formativi in situazione per soggetti	
	svantaggiati;	
	27) la realizzazione di servizi per la gestione del tempo	
	libero, d'integrazione delle attività scolastiche e per la	
	prevenzione del disagio minorile;	

	28) l'istituzione di corsi riguardanti attività del tempo libero (teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica, fotografia, hobbies vari etc.);	
	29) l'utilizzazione di strumenti per la diffusione, la promozione culturale e sociale.	
	30) lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate, nonché l'effettuazione d'indagini conoscitive;	
	31) la gestione del servizio sociale professionale;	
	32) la promozione in collaborazione con gli enti preposti, di studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali;	
	33) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi;	
	34) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità;	
	35) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;	
	36) istituire e/o gestire servizi socio-assistenziali	

	generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici,	
	prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione	
	con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di	
	servizi, o anche in qualità di soggetto concessionario o	
	accreditato di servizio pubblico;	
	37) favorire un rafforzamento del livello di autonomia	
	dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua	
	autodeterminazione;	
	38) l'assistenza e la cura di bambini,anziani,ragazze -	
	madri,soggetti disabili psichici e fisici,volte	
	all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle	
	leggi emanate ed emanante;	
	39) la realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento	
	dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società	
	(parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di	
	ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale	
	per concerti ed attività socio - culturali);	
	40) la gestione d'asili nido, scuole materne, nonché dei	
	servizi ausiliari di collegamento; della gestione di	
	strutture sociali scolastiche e parascolastiche. Nell'ambito	
	di quant'altro può essere necessario per assicurare	
	condizioni materiali e sociali che permettono la	
	realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed	
	armonico sviluppo del bambino;	
	41) l'istituzione e la gestione del Tele - soccorso, Tele -	

	assistenza e Tele - medicina;	
	42) l'assistenza domiciliare integrata, organizzata e gestita	
	anche in convenzione con personale specializzato;	
	43) la creazione e/o, la gestione d'impianti polivalenti;	
	44) gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei	
	portatori di handicap, trasporto ed assistenza	
	igienico-sanitario nelle scuole;	
	45) istituire scuole aziendali, istituti normali o speciali	
	di ogni ordine e grado, e/o Centri e Istituti di formazione	
	professionale iniziale, continua, a distanza, sia per le	
	persone normodotate che per i disabili fisici e sensoriali o	
	pluriminorati, sia a regime di convitto che di semiconvitto	
	e/o aperte, private e/o parificate e /o legalmente	
	riconosciute, nonché Centri o Istituti	
	occupazionali-riabilitativi e di riabilitazione professionale;	
	46) sviluppare attività ed interventi di istruzione,	
	formazione e specializzazione nel campo: agricolo,	
	industriale, commerciale, dei servizi, tecnologico e	
	informatico, della conservazione e valorizzazione del	
	patrimonio culturale, artistico, architettonico e	
	monumentale, e della assistenza sociale, sanitaria e	
	riabilitativa;	
	47) istituire corsi di formazione per particolari specifiche	
	esigenze, anche su richiesta di Enti pubblici e privati, o in	
	cooperazione con Enti o Istituti, Università nazionali e	

	straniere;	
	48) organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per	
	Dirigenti, Formatori, Docenti e personale amministrativo e	
	tecnico delle Scuole di ogni ordine e grado, delle	
	Università,delle Aziende Unità Sanitarie Locali e	
	Ospedaliere, Enti pubblici e privati impegnati in piani	
	educativi, formativi e di recupero sociale, lavorativo,	
	sanitario e riabilitativo;	
	49) organizzare e gestire conferenze, seminari, Forum,	
	ecc,autofinanziati e/o finanziati dagli Enti Locali, dagli	
	Enti pubblici e dalla Unione Europea;	
	50) promuovere,istituire e gestire anche in proprio, attività	
	editoriali,di stampa, di pubblicità, di diffusione di testi	
	di insegnamento e riviste, nonché atti, manuali, new e	
	resoconti di convegni, seminari e simposi attinenti agli	
	scopi sociali, sua su carta stampata che su CD, File,	
	Videocassette, audiocassette ed in Braille;	
	51) istituire,promuovere e gestire attività di	
	monitoraggio,informazione e comunicazione, che attengono agli	
	obiettivi sociali,anche mediante la costituzione di	
	biblioteche,banche	
	dati,mediateche,audioteche,videoteche,ausilioteche	
	accessibili anche a persone con handicap fisico e sensoriale;	
	52) realizzare,anche di intesa con Enti internazionali,	
	nazionali e regionali forme di orientamento e formazione	

	professionale in situazione e stage di apprendimento e di	
	tirocinio particolarmente qualificate per la persona disabile;	
	53) sviluppare studi e ricerche nel campo: scientifico,	
	tecnologico, sociale, umanistico, culturale, ambientale, etc,	
	su temi specifici, originali ed innovativi autonomamente o	
	con la collaborazione di Enti pubblici e privati, ONLUS,	
	Istituti, Università e Centri di ricerca nazionali ed	
	internazionali;	
	54) partecipare a programmi, iniziative e progetti europei e	
	nazionali coerenti con gli scopi sociali;	
	55) collaborare e sostenere programmi e politiche sociali	
	(transnazionali,nazionali e locali) nei settori: educativo,	
	formativo,sanitario,socio	
	assistenziale,culturale,sportivo,ricreativo,funzionali	
	all'inserimento e all'integrazione delle persone	
	normodotate,con disabilità e svantaggiati.	
	56) intervenire con iniziative,attività e servizi propri, o	
	in convenzione e/o integrati e/o coordinati, e/o consorzi,	
	con altre erogate da Enti pubblici,Amministrazioni pubbliche	
	o private o non profit.	
	57) gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo	
	determinato e indeterminato,anche in collaborazione con Enti	
	Pubblici - Territoriali,per fornire un alloggio e	
	distribuzione pasti e generi alimentari a persone, che ne	
	siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di	

	difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento per	
	tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per	
	ferie, colonie, strutture alberghiere e simili.	
	58) la gestione e la conduzione di beni assegnati dalle	
	Autorità pubbliche e dagli Enti locali come previsto Legge	
	109/1966 sui beni confiscati per uso sociale;	
	59) sviluppare azioni utili per l'inserimento lavorativo di	
	persone disabili anche attraverso la stipula di convenzioni	
	con gli U.P.L. così come previste dall'art. 12 bis della	
	Legge 68/99 così come introdotto dall'art. 1 - comma 37 della	
	Legge 247/2007.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa	
	inoltre potrà:	
	a) assumere appalti a trattativa privata e partecipare a	
	bandi di gare, secondo quanto previsto dalla legislazione	
	nazionale ed europea, indetti da Enti Pubblici e/o Privati,	
	stipulare convenzioni e/o sponsorizzazioni nell'ambito dei	
	servizi di utilità generale e di rilevanza sociale e	
	sanitaria con Enti Pubblici (Regioni, Province, Comuni,	
	Aziende Sanitarie Locali etc.) e la Comunità Europea,	
	coerenti con gli scopi sociali;	
	b) stipulare convenzioni, accordi di collaborazione,	
	consorzi, associazioni temporanee di impresa, società miste,	
	promuovere, attuare e sostenere progetti finanziati	
	dall'Unione Europea, dal Governo nazionale, dalla Regione,	

	dagli Enti locali e comunque da tutti gli attori di sviluppo	
	locale e del non profit;	
	c) contribuire, attraverso il coinvolgimento di: Enti	
	locali, Amministrazioni pubbliche, Aziende sanitarie locali,	
	Ospedali, Cliniche, Università, Scuole, Associazioni, Operatori	
	sanitari e sociali, Docenti, cittadini, alla promozione di	
	iniziative di sensibilizzazione e di formazione, allo	
	sviluppo di una educazione sanitaria che si fondi sulla	
	comunità, che parta dai suoi bisogni, che consenta di	
	conoscere meglio i problemi di salute e di capire i mezzi per	
	affrontarli, che stimoli la partecipazione ed il lavoro	
	comune tra operatori dei servizi e la popolazione;	
	d) promuovere e sostenere la cooperazione nel settore delle	
	politiche per la gioventù con l'obiettivo specifico di	
	favorire l'istruzione, la formazione e l'occupazione dei	
	giovani, attraverso iniziative mirate quali l'organizzazione	
	di scambi socio-culturali sia intracomunitari che con Paesi	
	terzi, al fine di consentire ai giovani di instaurare	
	relazioni interculturali con i loro coetanei stranieri, di	
	stimolare il dialogo e la tolleranza, diffondere valori di	
	solidarietà e di amicizia fra i popoli, eliminare pregiudizi	
	e prevenire il sorgere di fenomeni xenofobici e di razzismo,	
	favorire la comprensione internazionale e lo sviluppo del	
	volontariato europeo;	
	e) promuovere e sostenere lo sviluppo delle competenze	

	linguistiche e la conoscenza del patrimonio culturale,	
	artistico, archeologico e ambientale locale, nazionale ed	
	europeo e mondiale;	
	f) promuovere campagne di sensibilizzazione e formazione di	
	tutti gli operatori dell'ospitalità e dell'accoglienza, anche	
	mediante la realizzazione di new, web, opuscoli, manuali,	
	spot televisivi e radio, seminari e convegni, per la buona	
	accoglienza, finanziati con fondi propri o con contributi	
	pubblici e privati, o raccolte solidali;	
	g) organizzare a scopo di solidarietà e beneficenza o per	
	particolari e significative iniziative sociali: raccolte di	
	denaro, manifestazioni sportive, turistiche, culturali,	
	musicali, spettacoli, lotterie, pesche, vendita di prodotti	
	alimentari e bevande, oggettistica, piante, magliette, libri,	
	etc, a costi sociali e senza scopo di lucro;	
	h) partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private ed	
	altre forme di affidamento di lavori per la fornitura di beni	
	e servizi inerenti l'oggetto sociale ad Enti pubblici e	
	privati;	
	i) acquistare o prendere in affitto macchine ed attrezzature	
	di qualsiasi tipo necessaria allo sviluppo della attività	
	sociale	
	j) ricevere qualsiasi incentivo, contributo e sovvenzione,	
	prestito agevolato, erogabile a norma di legge vigente o	
	emanandi da organismi comunitari, nazionali, regionali;	

	k) compiere nei limiti consentiti dalla legge qualsiasi	
	azione mobiliare, immobiliare, finanziaria ed economica utile	
	al raggiungimento dello scopo sociale;	
	l) aderire a consorzi, associazioni o costituirli tra società	
	con affinità di scopi.	
	m) stipulare convenzioni con personale specializzato o	
	professionisti ove non ne siano disponibili tra i soci,	
	ovvero procedere ad assunzione di personale specializzato e/o	
	qualificato per comprovati motivi di funzionalità della	
	Società;	
	n) ricorrere al credito, contrarre mutui e ricevere	
	finanziamenti di ogni tipo, assumere interessenze e	
	partecipazioni in imprese che svolgono attività analoghe o	
	comunque accessoria all'attività sociale.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59	
	ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà,	
	inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	

	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art.5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un	
	compenso di qualsiasi natura o entità;	
	b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente	
	o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;	
	c) soci volontari, nei modi stabiliti dalla legge.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque	
	costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio	
	imprese identiche od affini, o partecipano a società che,	
	secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la	

	Cooperativa.	
	Se il numero dei soci risulta inferiore a nove la compagine	
	sociale deve essere composta esclusivamente da persone	
	fisiche.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere	
	ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei	
	requisiti di cui all'art.5 del presente statuto che intendano	
	completare la loro formazione o valutare in modo graduale il	
	proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, sarà fissata in apposito	
	regolamento in funzione della natura e della durata	
	dell'ulteriore rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	

	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui all'art.2467,comma 2 e 3, del	
	codice civile	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo	
	inserimento nell'impresa;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	

	formazione (o inserimento) fissato al momento della sua	
	ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome,cognome,residenza,data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale,delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore	
	né superiore ai limiti di legge;	

	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), e d) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	

	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	

	Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai	
	successivi artt. 39 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	

	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e	
	Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio	
	in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art.11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai	
	regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel	
	caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di	
	volontariato presso la cooperativa;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	

	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	

	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate	
	alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt.	
	39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23,	
	lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art.14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	

	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art.13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	

	dell'art. 13.	
	Art.15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i tre anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b),c),d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	

	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art.16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n.59.	
	Art.17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore di Euro 500,00	
	(cinquecento).	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di	
	Euro 5.000,00 (cinquemila).	
	Art.18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	

	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo	
	amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in	
	mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	Art.19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci	

	cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare	
	dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella	
	delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà	
	ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento	

	stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a	
	norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci operatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori,	
	rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore a €	
	100,00 (cento) né superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	

	statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono	
	essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 7,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al Collegio arbitrale.	

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità

	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	

	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione o in alternativa	
	l'Amministratore Unico;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R	
	o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, inviata 8 giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno,il luogo,la data e l'ora della	
	prima e della eventuale seconda convocazione,che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	

	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art.17,nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al	
	precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.	

	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'art. 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	

	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di 3 voti in base	
	all'ammontare della quota di capitale sottoscritto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19,	
	secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art.	
	2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	

	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un	
	Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5,	
	eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci	
	cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori durano in carica sino a revoca da parte	
	dell'Assemblea dei soci o a dimissioni degli stessi.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed,	
	eventualmente, il Vice presidente.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	

	dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi	
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal	
	presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli	
	Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	

	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se	
	nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice	
	civile, purchè la maggioranza resti costituita da	
	Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo	
	in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri	
	del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se o o se comunque nominato dall'Assemblea, e membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assembl Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio s nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre alla data dell'Assemblea convocata per l'aj bilancio

relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata

dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero di

durata del loro ufficio.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art.39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le

disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/03, nominati con le

modalità di cui al successivo art.40, salvo che non sia

previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e

Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche

quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni

assembleari;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o

nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a

tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua

accettazione espressa è condizione di proponibilità della

domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di

Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla

	espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art.40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €	
	20.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del	
	codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla	
	Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino	
	detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art.35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	

	scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Art.41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art.43 (Devoluzione patrimonio finale)	

	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguito ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n.59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.44 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente	
	art. 28.	
	Art.45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	

	osservati.	
	Art.46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma	
	dell’art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio	
	d’esercizio,si accerti il superamento del limite patrimoniale	
	di cui al comma 2 dell’art. 2519 del codice civile, e si	
	accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha	
	raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi	
	l’Organo amministrativo è tenuto a convocare l’Assemblea per	
	adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per	
	azioni, sempre che nel frattempo il numero dei soci	
	cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle	
	venti unità.	
	F.to: ZAMBUTO Filippo	
	GIUSEPPE FANARA NOTAIO (Sigillo)	